

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2990

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati GROTTO, FRIGATO, BOATO, BOSELLI, CASTAGNETTI, CRAXI, D’ALEMA, DILIBERTO, FASSINO, FOLLINI, INTINI, MASTELLA, PECORARO SCANIO, VIOLANTE, VOLONTÈ, ACQUARONE, ADDUCE, ALBERTINI, ALBONETTI, ANGIONI, BARBIERI Emerenzio, BELLILLO, BENVENUTO, BERSANI, BIANCHI Giovanni, BIANCO Gerardo, BIMBI, BONITO, BRESSA, BUEMI, BULGARELLI, CARLI, CAZZARO, CENNAMO, CEREMIGNA, CHIANALE, CIMA, COLASIO, COLUCCI, COLUCCINI, COSSA, COSSIGA, CRISCI, D’AGRÒ, DE BRASI, DE FRANCISCIS, DI GIOIA, DI SERIO D’ANTONA, DIDONÈ, DUCA, DUSSIN Guido, DUSSIN Luciano, FERRO, FISTAROL, FRANCESCHINI, GAMBINI, GENTILONI SILVERI, GIACCO, GIACHETTI, GIULIETTI, LEONE Anna Maria, LETTIERI, LODDO Santino Adamo, LUSETTI, MACCANICO, MANCINI, MANCUSO Filippo, MANTINI, MILANATO, MILIOTO, MORONI, NESI, NIEDDU, OLIVERIO, PAPPATERRA, PERETTI, PISTONE, PEDA, QUARTIANI, RAISI, RANIELI, RANIERI, REALACCI, ROCCHI, RODEGHIERO, RUGGERI, RUGGHIA, RUZZANTE, SANDI, SANDRI, SANZA, SARO, SORO, SPINI, STRAMACCIONI, STUCCHI, TOLOTTI, VASCON, VENDOLA, VERNETTI, VERTONE, VILLETTI, ZANELLA, ZANETTIN, BIONDI, BUFFO, LUMIA e BELLOTTI

(V. Stampato Camera n. 4538)

approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 16 giugno 2004

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 giugno 2004

Disposizioni per la commemorazione di Giacomo Matteotti e
per la tutela della sua casa natale a Fratta Polesine

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Anche al fine di contribuire alla conservazione della memoria della figura di Giacomo Matteotti, al comune di Fratta Polesine è assegnato un contributo pari a 700.000 euro per l'anno 2004 per interventi di restauro e manutenzione straordinaria della casa natale di Giacomo Matteotti e del parco annesso.

2. Il comune di Fratta Polesine assicura il coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con quelli eventualmente adottati, anche in collaborazione con istituzioni culturali e altri soggetti pubblici e privati, dai proprietari dell'immobile, dal comune stesso e dagli altri enti territoriali competenti ai fini della valorizzazione del bene e della promozione di attività culturali connesse alla figura di Giacomo Matteotti e al suo rapporto con la comunità locale, anche tramite la realizzazione di una apposita «casa-museo».

3. La competente soprintendenza autorizza, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di cui ai commi 1 e 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 700.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Per la commemorazione dell'ottantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti è autorizzata la concessione di un contributo di 50.000 euro per l'anno 2004 agli enti Fondazione Pietro Nenni e Fondazione Giacomo Matteotti per il finanziamento delle seguenti manifestazioni e iniziative culturali:

a) allestimento di una mostra che illustra l'opera di Giacomo Matteotti come sindacalista, amministratore locale e parlamentare assiduamente impegnato in difesa dei valori della libertà, della democrazia, della pace e della giustizia sociale;

b) raccolta, conservazione, manutenzione e restauro dei documenti fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione relativi all'attività di Giacomo Matteotti e al contesto sociale e politico in cui ha vissuto e ha svolto la propria opera, da destinare sia all'allestimento di mostre e alla consultazione da parte dei soggetti interessati, sia alla produzione di un filmato da proiettare nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nelle università.

2. Le manifestazioni e le iniziative culturali di cui al comma 1 sono autorizzate e attuate in conformità con le disposizioni dettate in materia dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il premio intitolato a Giacomo Matteotti. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2005.

4. Il premio di cui al comma 3 è assegnato, a decorrere dall'anno 2005, con modalità e criteri definiti con decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri, ad opere che illustrano gli ideali di fratellanza tra i popoli, di libertà e di giustizia sociale che hanno ispirato la vita di Giacomo Matteotti ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) saggistica;
- b) opere letterarie e teatrali;
- c) tesi di laurea.

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3, pari rispettivamente a 50.000 euro per l'anno 2004 e a 50.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.